

CAMERA DEI DEPUTATI N. 829

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSI MARIA MADDALENA, NENNI GIULIANA, BARDINI, CAVALLOTTI, BERARDI, VIVIANI LUCIANA, GATTI CAPORASO ELENA, BAGLIONI, DIAZ LAURA, BEI CIUFOLI ADELE, BIGIANDI, BORELLINI GINA, GAL-LICO SPANO NADIA, DE LAURO MATERA ANNA, TOGNONI, DEL VECCHIO GUELFI ADA, POLLASTRINI ELETTRA

Annunziata il 27 aprile 1954

Sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri,
familiari di coloni e mezzadri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Due anni or sono fu presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge d'iniziativa parlamentare relativa all'estensione dei benefici della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, alle colone e mezzadre.

Nel ribadire tale iniziativa, fa d'uopo ri-proporne i concetti ispiratori ed il contenuto, alla luce della positiva esperienza fatta in questo periodo con riferimento al largo movi-mento d'opinione e generalità di consensi che ne hanno costituito la caratteristica ripercus-sione.

Invero essa s'ispira ad un concetto di doverosa solidarietà collettiva, tipico e fon-damentale nei moderni orientamenti della leg-islazione sociale, in quanto concilia la con-cretezza e l'efficacia della protezione sociale con il superiore interesse della produzione di cui è salvaguardia la difesa dell'integrità fisica e della salute del lavoratore.

Trova altresì la sua ragion d'essere e di esprimersi in forme concrete, nella giusta e profonda aspirazione delle donne colone e mezzadre, posta in forme coscienti di esigenza,

cui soccorre la considerazione che ormai la ca-tegoria ha consolidato, nel nostro ordinamen-to previdenziale, pieni diritti alla tutela, essen-do i suoi componenti soggetti attivi, nell'assi-curazione contro gli infortuni sul lavoro, con-tro le malattie e la tubercolosi in particolare.

Con ciò intendiamo ovviare *a priori* alla eventualità di ogni vieta discussione sulla natura e sul carattere del rapporto di mez-zadria e di colonia parziaria, che non sa-rebbe pertinente, in quanto, in questo campo tali categorie sono state costantemente anno-verate fra i lavoratori.

Del resto, con questa certezza d'inderoga-bile acquisizione di diritti, si sono svolti i nu-merosissimi convegni delle donne colone e mezzadre prima ed ancor più dopo la richia-mata iniziativa parlamentare; convegni che sono stati caratterizzati da una sicura cogni-zione di causa da parte delle interessate, da un deciso spirito di azione per il conseguimento dell'obiettivo e, quel che è particolar-mente interessante, dall'autorevole sostegno del ceto professionale più direttamente inte-ressato e sensibile ai problemi della tutela della maternità.

Questo sostegno si è tangibilmente espresso sia con la diretta partecipazione ai convegni, sia con dichiarazioni pubbliche di vastissima eco e di elevato senso di umanità; si sono espresse le ostetriche e chiarissimi professionisti della scienza ostetrica e ginecologica; citiamo qualcuno di questi giudizi, stralciando l'essenziale.

Del professore Cristalli (da uno studio sulla *Mortalità in Italia*):

« La maggiore mortalità della donna l'abbiamo nel periodo fecondo dai 18 ai 44 anni; è proprio in questo periodo che la donna ha bisogno di maggiore assistenza e protezione.

« Nel triennio 1948-50 i nati morti nel capoluogo sono 2 e nella campagna 10; i parti prematuri sono il 30 per cento nel capoluogo e il 70 per cento nella campagna; la mortalità dei bambini da 1 a 5 anni è del 35 per cento nel capoluogo, del 65 per cento in campagna.

« Da queste cifre, appare giusto che tutte le lavoratrici siano tutelate e *più che giusto* assicurare la tutela della maternità alle lavoratrici agricole ».

Dell'ostetrica Cassioli, da Lucignano (Arezzo):

« In 40 anni di professione ho assistito sovente delle colone che pochi minuti prima del parto erano al lavoro nei campi, mentre ho pure constatato delle complicazioni dopo il parto per essere state le stesse inviate al lavoro immediatamente dopo il parto. È evidente che un adeguato periodo di riposo consentirebbe alla partorientente anche una sufficiente preparazione igienica oltre ad una maggiore cura della sua persona e del bambino ».

Del dottore Masciani, Arezzo:

« Consapevole delle condizioni di lavoro e di abitazione in cui sono costrette a vivere le mezzadre anche quando sono in stato interessante, sono favorevole al progetto legge ».

Dell'ostetrica Sansoni, Presidente del Collegio ostetriche della provincia di Forlì:

« Il lavoro delle ostetriche è reso difficile dalle condizioni antigieniche delle case, dalla mancanza di strade, di acqua e dalla povertà delle famiglie che spesso volte mancano dei più elementari corredi per il parto; non sono rari i casi in cui il parto avviene senza la ostetrica ».

Del dottore Pancaldi, Clinica medica Sant'Orsola, Bologna:

« Non posso che associarmi; meglio di ogni parola vale l'eloquenza dei dati.

« Dalla visita degli alunni delle scuole, su 385 soggetti, si ha il 70 per cento affetti da note di rachitismo, l'80 per cento di infatici, un 55 per cento di affetti da sclerosi

polmonare. I rachitici, per l'80 per cento sono figli dei mezzadri ».

La serie delle citazioni potrebbe continuare.

Anche sul terreno delle concrete realizzazioni la pressione delle donne mezzadre e colone, forte anche in relazione alla giustizia delle rivendicazioni ed al suo intimo contenuto umano e sociale, sono da segnalare notevoli successi, tali da costituire sicura premessa ed incentivo per il riconoscimento di legge; citiamo alcuni accordi:

nell'azienda Conte Cacciaguerra (Arezzo): « Corresponsione alle mezzadre di un assegno di maternità di lire 20.000 al momento del parto sia esso maturo che prematuro; lire 5.000 per il periodo di riposo prima e dopo del parto »;

nell'azienda Casale Sergardi di Monteroni (Siena): « Concessione di una somma di lire 120.000 per l'assegno di maternità e la costruzione di un ambulatorio aziendale »;

nell'azienda Vetricella di Grosseto: « Concessione del pagamento del trasporto del medico e dell'ostetrica e del rimborso delle spese ambulatoriali »;

nella fattoria « Cerbaia » di Tavernelle: « Concessione di un periodo di riposo di dieci giorni prima e dieci giorni dopo la data del parto ed integrazione della mano d'opera a spese del concedente; concessione della somma di lire 10.000 ogni parto ».

Identicamente nella fattoria Conforti di Tavernelle.

Numerosissimi altri sono gli accordi che contengono in linea di massima la corresponsione di un assegno di maternità variante dalle 8.000 alle 10.000 lire, oppure sostituite dall'apprestamento del corredo per il neonato di valore corrispondente.

Da quanto precede, non v'è dubbio che le nostre proposte hanno acquisito non soltanto maggiore autorevolezza, ma anche maggiore immediatezza di esigenza.

Nella loro formulazione articolata abbiamo tenuto conto delle particolari caratteristiche dei rapporti di mezzadria e colonia parziaria, che condizionano un particolare modo di esercitare l'attività lavorativa; con ciò abbiamo inteso di temperare l'efficacia della azione di tutela con le esigenze della produzione nel fondo o nel podere.

Questa considerazione rende infatti necessaria la sostituzione della lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro.

L'onere derivante da questa sostituzione, data la natura parziaria dei rapporti, deve

far carico ad entrambi i soggetti del rapporto contrattuale, concedente e mezzadro o colono — capo famiglia — in ragione della metà per ciascuno.

Esistono validi precedenti, in questo senso, cui ci siamo opportunamente ricollegati:

il « Patto generale di mezzadria » per la provincia di Forlì del 28 novembre 1933, dispone all'articolo 36:

« Nel caso che venga a mancare per malattia grave o morte l'opera di persona valida della famiglia e le altre valide siano insufficienti a provvedere ai principali e più urgenti lavori del fondo... il concedente concorrerà per la metà della spesa in opere giornaliere occorrenti, per la sola sostituzione del mancante e ciò non oltre il compimento dell'annata agraria in corso ».

L'accordo 16 giugno 1939 stipulato tra le allora Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura:

« Limitatamente al periodo di permanenza alle armi per richiamo, nei momenti in cui la famiglia colonica debba integrare la sua capacità lavorativa o non possa provvedervi ricorrendo ai suoi componenti eventualmente occupati temporaneamente fuori del podere, ma debba ricorrere all'assunzione di operai, la spesa occorrente, che sarà anticipata dal concedente, è sostenuta a metà dalle parti per tanti lavoratori quanti sono i membri della famiglia colonica richiamati ».

In ogni caso ci siamo uniformati ad un criterio di estrema prudenza, prevedendo che la sostituzione non debba avvenire in ogni caso, ma solo quando si riterrà necessaria per la normale coltivazione del fondo o del podere.

Si è prevista la corresponsione di un assegno di maternità nella misura massima di lire 25.000, prevista dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, per le lavoratrici agricole a salario. La proposta ha voluto comprendere nei soggetti del diritto, come è naturale, le colone parziarie.

Esse hanno diritto a tutti i benefici in essa contenuti quando abitualmente lavorino il terreno condotto a colonia parziaria.

Il congegno funzionale non poteva non essere quello della mutualità con delega della gestione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Si è computato il fabbisogno di gestione e l'entità del contributo che deve far carico al concedente.

Assumendo il coefficiente generale di natalità (20 per mille) così come risulta dagli indici dell'Istituto centrale di statistica, e computando correttamente la popolazione lavoratrice a contratto parziario in 2.500.000 unità abbiamo:

$$\frac{2.500.000 \times 20}{1.000} = 50.000 \text{ (presumibili nascite)}$$

$$50.000 \times 25.000 = 1.250.000.000$$

(fabbisogno finanziario).

Il servizio centrale per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura ha iscritte nei propri elenchi quali unità coloniche n. 2.400.000 e riscuote i contributi su 535.000.000 di giornate, assumendo per comodità di calcolo le sole giornate che si attribuiscono ai mezzadri in 240, avremo:

$$\frac{1.250.000.000}{2.400.000 \times 240} = 2,48 \text{ (contributo a giornate)}$$

$$535.000.000 \times 2,48 = 1.326.800.000$$

(presumibile introito).

L'eccedenza dell'introito non è apprezzabile, rispetto al fabbisogno. Risponde anzi ad esigenze cautelative, indispensabili per ogni calcolo di questo tipo, specie nei casi come il presente in cui il sistema finanziario di gestione dovrà essere quello della ripartizione; ed andrà parzialmente a coprire il costo di gestione, oltre a costituire un opportuno margine di sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le lavoratrici componenti della famiglia mezzadrile e colonica o che comunque prestano attività lavorativa in via abituale in una azienda condotta a mezzadria o a colonia parziaria, sono esonerate dal lavoro du-

rante otto settimane precedenti la data presunta dal parto indicata nel certificato medico di gravidanza e per tutto il periodo successivo ove il parto avvenga oltre quella data, nonché durante otto settimane dopo il parto.

ART. 2.

È per metà a carico del concedente, nonostante ogni patto in contrario, la spesa della mano d'opera che si rende necessaria per la normale coltivazione del fondo in sostituzione di quella della lavoratrice gestante o puerpera, per tutto il periodo di cui al precedente articolo.

ART. 3.

Le lavoratrici di cui alla presente legge hanno diritto, in caso di parto, ad un assegno di maternità di lire 25.000.

L'assegno di cui al precedente comma verrà corrisposto dall'I. N. A. M.

ART. 4.

Il capo della famiglia mezzadrile o colonica sarà tenuto ad esibire al concedente, ai fini degli articoli 1 e 2, ed all'Istituto assicuratore, ai fini degli articoli 3 e 5, il certificato medico di gravidanza della lavoratrice.

ART. 5.

Alle lavoratrici di cui alla presente legge si applica inoltre il disposto degli articoli 6, 7, 8 e 11 della legge del 26 agosto 1950, n. 860.

ART. 6.

Per la copertura dell'onere relativo all'assegno di maternità come previsto dal precedente articolo 3, è dovuto un contributo di lire 2,48 per ogni giornata di lavoro di ciascun componente la famiglia mezzadrile o colonica.

Tali contributi verranno accertati e riscossi in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e modificazioni successive.

La misura del contributo potrà essere variata di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.